

Bruxelles, 20 ottobre 2026
(OR. en)

13984/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0300(NLE)

POLCOM 357
COWEB 125

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio
in merito alla richiesta di una proroga della deroga dell'OMC
che consente all'Unione europea di concedere preferenze commerciali autonome
ai Balcani occidentali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC").
- (2) A norma dell'articolo II dell'accordo OMC, gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 ("accordi commerciali multilaterali"), compreso l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 1994"), costituiscono parte integrante dell'accordo OMC e sono vincolanti per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
- (3) A norma dell'articolo IV dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri, composta da rappresentanti di tutti i membri e si riunisce almeno una volta ogni due anni, è in grado di adottare decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali. Negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue sono esercitate dal Consiglio generale.
- (4) A norma dell'articolo IX dell'accordo OMC, l'OMC adotta normalmente decisioni per consenso. In circostanze eccezionali, la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.

¹ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1 ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1994/800/oj>).

- (5) Una deroga agli obblighi di cui all'articolo I del GATT 1994 è stata inizialmente concessa all'Unione l'8 dicembre 2000, in relazione ai Balcani occidentali, fino al 31 dicembre 2006. Tale deroga è stata da ultimo prorogata il 28 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2026, nella misura necessaria per consentire all'Unione di concedere un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei Balcani occidentali.
- (6) Il 16 dicembre 2025 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2025/2014² che ha prorogato ulteriormente il periodo di applicazione delle preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2030.
- (7) Alla luce della persistente difficile situazione economica della regione e dato il fatto che il trattamento preferenziale accordato dall'Unione ai prodotti ammissibili dei paesi dei Balcani occidentali è inteso a promuovere lo sviluppo economico conformemente agli obiettivi del GATT 1994 piuttosto che a creare ostacoli al commercio con altri membri dell'OMC. Continuano ad applicarsi le circostanze eccezionali che giustificano una deroga ai requisiti di cui all'articolo I e all'articolo XIII del GATT 1994. L'Unione pertanto richiederà di prorogare nuovamente la deroga dell'OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali.

² Regolamento (UE) 2025/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/823 relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (GU L, 2025/2014, 22.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2014/oj>).

- (8) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di Consiglio generale dell'OMC, in merito alla richiesta di una proroga della deroga dell'OMC che consente all'Unione preferenze commerciali autonome per i Balcani occidentali, poiché la proroga di tale deroga vincolerà tutti i membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione concorda la proroga fino al 31 dicembre 2031 della deroga dell'OMC che consente all'Unione di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente
